



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 107 del 19.07.2010

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL D.M. 20/11/2007 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA IN COLLABORAZIONE CON COLDIRETTI E FONDAZIONE “CAMPAGNA AMICA”.

L'anno duemiladieci e questo dì diciannove del mese di luglio alle ore 17,00 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Assente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Dott. Sandra Falciai Vice Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, per poter deliberare dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto:

- la Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che al comma 1065 dell'art. 1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007 che, in attuazione della predetta legge 296/2007, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Considerato che il Comune di Greve in Chianti ha da tempo avvertito l'esigenza di valorizzare la vocazione agricola del territorio promovendo, azioni per la valorizzazione delle produzioni locali di qualità, favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali ed il consumo di prodotti di stagione, creare occasioni di incontro tra produttori e consumatori, promuovere lo sviluppo dei mercati per l'attuazione della "filiera corta" dell'agroalimentare del territorio, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli ed allo stesso tempo garantire l'origine e la qualità dei prodotti;

Dato atto che, nell'ottica di quanto sopra citato, questo Comune mette già a disposizione dell'Associazione ASCI Piazza Matteotti del Capoluogo per lo svolgimento del mercato biologico "Il Pagliaio" che si tiene ogni quarta domenica del mese;

Vista la richiesta della Coldiretti, associazione di rappresentanza ed assistenza dell'agricoltura italiana, di esaminare la possibilità di poter mettere in atto anche a Greve in Chianti un mercato su area pubblica riservato agli imprenditori agricoli ai sensi del D.M. 20/11/2007, volontà peraltro formalizzata con apposita richiesta pervenuta il 12/5/2010 prot. 11204;

Rilevato che l'art. 4, 3° comma del D.M. 20/11/2007 prevede "I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita";

Ritenuto opportuno AUTORIZZARE in forma sperimentale fino al 30 Giugno 2011, in conformità alle disposizioni legislative, un mercato agricolo di vendita diretta, ubicato a Greve in Chianti nell'area pedonale di Via C. Battisti antistante il monumento al Gallo Nero, composto fino ad un massimo di n. 11 operatori e n. 1 operatore situato nell'area parcheggio di Via Luca Cini, nel giorno di sabato, in concomitanza con il mercato settimanale, con orario 8.00 – 13.00, che risponda ai criteri dettati dal D.M. 20/11/2007 e cioè: creare un rapporto immediato fra produttore e cliente così da abbattere i costi di distribuzione, garantire la riduzione dei prezzi a favore del consumatore finale e nel contempo una giusta remunerazione al produttore;

Rilevato che tale mercato sarà caratterizzato dall'insegna "Mercato di Campagna Amica", marchio promosso dall'Associazione Coldiretti e conosciuto su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 20/11/2007 nei mercati agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Rilevato che il D.M. 20/11/2007, all'art. 4, commi 2 e 4, prevede che all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

Visto:

- lo statuto dell'Associazione Coldiretti (all. A)
 - il disciplinare di funzionamento del "Mercato di Campagna Amica" (all. B)
 - la planimetria di posizionamento dei posteggi (all. C)
- che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

- 1) di autorizzare in forma sperimentale a far data dal 24 Luglio 2010 e fino al 30 Giugno 2011 in conformità alle disposizioni legislative citate in premessa, l'Associazione Coldiretti, associazione di rappresentanza ed assistenza dell'agricoltura italiana, a svolgere un mercato agricolo di vendita diretta dei propri prodotti, caratterizzato dall'insegna "Mercato di Campagna Amica", (marchio promosso dall'Associazione Coldiretti e conosciuto su tutto il territorio nazionale), ubicato a Greve in Chianti nell'area pedonale di Via C. Battisti antistante il monumento al Gallo Nero fino ad un massimo di n. 11 operatori e n. 1 operatore nell'area parcheggio di Via Luca Cini con svolgimento dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in concomitanza del mercato settimanale del sabato, salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni locali, il tutto nel rispetto delle disposizioni del D.M. 20.11.2007 e del disciplinare predisposto allo scopo;
- 2) di prendere atto dello Statuto della Confederazione Nazionale Coldiretti (all. A);
- 3) di approvare, conseguentemente, il disciplinare allegato al presente atto (all. B) che disciplina le condizioni di svolgimento del mercato agricolo;
- 4) di prendere atto, inoltre, che dalla planimetria allegata (all. C) risulta una disponibilità di n. 11 posti delle dimensioni di ml. 3X3 e di n. 1 posto delle dimensioni di ml. 2X6;
- 5) di dare atto che, ai sensi del D.M. 20/11/2007, la finalità del mercato è creare un rapporto immediato fra produttore e cliente, così da abbattere i costi di distribuzione, garantire una riduzione dei prezzi a favore del consumatore finale e promuovere le produzioni locali;
- 6) di stabilire che al termine del periodo sperimentale sarà facoltà dell'Amministrazione, a seguito di opportuna verifica, riconfermare l'autorizzazione per un ulteriore periodo di tempo;
- 7) di stabilire che i prodotti posti in vendita dovranno rispettare le normative igienico-sanitarie in materia di alimenti e bevande, ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004, del D.P.G.R. n.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

40/R/2006 e succ. mod. ed integraz. e delle Linee Guida comunali in materia di igiene di alimenti e bevande;

8) di stabilire con norma di natura regolamentare ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che le violazioni alle disposizioni previste dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disciplinare di cui al precedente punto 3, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli vengano sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00; è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti;

9) di concedere il patrocinio al suddetto mercato agricolo di vendita diretta e di applicare, pertanto, in misura ridotta la tassa di occupazione di suolo pubblico, come previsto dal relativo regolamento;

10) di incaricare i Responsabili dei Servizi interessati (n. 4 Sviluppo del Territorio e n. 3 Polizia Municipale) ognuno per la propria competenza, dell'espletamento delle procedure necessarie alla buona riuscita del mercato agricolo in oggetto.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LF/lf

ss



All. B

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA
VENDITA DIRETTA DEI PROPRI PRODOTTI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI

*(ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007:
"Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati
all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli")*

Allegato alla Delibera della Giunta comunale n. _____ del _____

Sommario:

Premesse

- Art. 1 Finalità del disciplinare*
Art. 2 Caratteristiche
Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita
Art. 4 Prodotti agricoli in vendita
Art. 5 Vendita ed altre attività consentite
Art. 6 Modalità di vendita
Art. 7 Addetti alla vendita
Art. 8 Obblighi degli imprenditori agricoli
Art. 9 Compiti del soggetto autorizzato
Art. 10 Disciplina amministrativa e controlli
Art. 11 Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

Premesse:

Lo svolgimento del mercato agricolo riservato alla vendita diretta dei propri prodotti da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

Il mercato agricolo è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio.

Favorisce le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.



Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore e le maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

1 - Finalità del disciplinare

- 1) La finalità del presente disciplinare è quello di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato agricolo di Greve in Chianti riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2) In particolare il disciplinare mira al raggiungimento degli obiettivi di qualità come:
 - Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

2 - Caratteristiche

- 1) Il mercato agricolo su aree pubbliche, di cui al presente disciplinare, ha le seguenti caratteristiche:
 - a) svolgimento: in forma sperimentale fino al 30 Giugno 2011,
 - b) periodicità: settimanale, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni locali,
 - c) ubicazione: Area pedonale di Via C. Battisti antistante il monumento al Gallo Nero ed area parcheggio di Via Luca Cini.
- 2) L'orario di vendita, in questo periodo sperimentale, viene stabilito con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 13.00.
- 3) Gli operatori che partecipano al mercato agricolo devono provvedere, al termine della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti. Gli operatori sono tenuti a lasciare il posteggio libero e ripulito da ogni residuo entro le ore 14.00. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
- 4) Lo svolgimento del mercato è autorizzato in capo ad un soggetto organizzatore cui compete il rispetto del presente disciplinare. Tale soggetto deve, comunque, essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001.

3 - Soggetti ammessi alla vendita

- 1) Il soggetto organizzatore ammette alla vendita nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001, n. 228 ed aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale



decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dai rispettivi Comuni, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare.

3) I soggetti ammessi alla vendita devono avere la propria sede principale nell'ambito territoriale della Provincia di Firenze e dell'area del Chianti fiorentino e senese. Qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato agricolo, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso a tutto il territorio regionale.

4 - Prodotti agricoli in vendita

1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale della Regione Toscana, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile, essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004,
- b) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine,

2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica.

5 - Vendita ed altre attività consentite

1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;
- c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

6 - Modalità di vendita

1) Nell'area del mercato agricolo la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, autonegozi distributori automatici per



la vendita del latte crudo (eventuali) e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare nell'area del mercato.
- 3) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- 4) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 5) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Agricolo i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
- 6) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

7 - Addetti alla vendita

- 1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 2) E' consigliabile l'uso di abbigliamento uniforme (ad esempio: casacche, grembiuli, cappellini) scelto/fornito dal soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

8 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente disciplinare; devono, inoltre:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) trattare i rifiuti con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale al punto 3 dell'art. 2 del presente disciplinare;
 - c) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.Lgs 228/2001 e della DIA/Notifica sanitaria.
- 2) Gli imprenditori che, per la conservazione dei prodotti, necessitano di energia elettrica, in questa fase sperimentale dovranno provvedere autonomamente, anche avvalendosi di generatori.

9 - Compiti del soggetto autorizzato

- 1) Sono a carico del soggetto autorizzato i seguenti compiti:
 - a) ammettere la partecipazione al mercato agricolo unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 del presente disciplinare,



- b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare,
- c) organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
- d) organizzazione (temporanee o permanenti) di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- e) elaborazioni di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato.
- f) aderire alle iniziative di promozione del mercato agricolo garantendo la presenza degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato stesso ai momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
- g) aderire ad iniziative di promozione del Mercato organizzate dal Comune di Greve in Chianti,

2) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno il soggetto autorizzato o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.

10 - Disciplina amministrativa e controlli

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato Agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

11 - Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

- 1) In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 2) In caso si accertino più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino su area pubblica, il Dirigente competente procede come segue:
 - a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare,
 - b) nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

Greve in Chianti, _____

Comune di Greve in Chianti



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Per accettazione:

Associazione Coldiretti



APPENDICE

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Art. 2135 del Codice Civile come modificato dal D.lgs. 228/2001:

“ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. “

Art. 1 del D.Lgs 228/2001:

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art. 4, co. 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228:

“Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”

D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo (G.U. 8/10/2005, n. 235, S.O.)

Capo III - Particolari modalità di informazione

Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura

13 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;



- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

14 - Campo di applicazione.

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di
alimenti e bevande;
 - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
 - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

16 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della [legge 5 agosto 1981, n. 441](#), e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

17 - Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo [22, comma 3](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), da irrogare con le modalità ivi previste.